## DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERE A CURA DEL COLLABORATORE/CONSULENTE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO ai sensi dell'art. 47, DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto Avv STEFANO TESTA nato a Roma l'8.2.1964, in vista del conferimento dell'incarico di Collaboratore/Consulente in materia di responsabilità sanitaria presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, nel giudizio introdotto con ricorso per cassazione della sentenza n. 3590/2022 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma, sez.VI civile, in data 25/05/2022 nel giudizio recante RG n. 3039/2020 e pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nella causa intrapresa dai Sig. D.T. N, M. D., M. N.. nei confronti dell'A.O. San Giovanni Addolorata.

VISTI

la disciplina dettata dalla Legge n. 190 del 06.11.2012, recante norme sulla prevenzione e sul contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, e successivi decreti delegati; la Determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato in ambito aziendale con Deliberazione n. 23/DG del 29.01.2016;

l'art. 2 del Codice di comportamento del dipendente pubblico di cui al DPR 62/2013, che disciplina l'ipotesi di conflitto di interessi nonché il conseguente obbligo di astensione posto a carico del lavoratore;

il Codice Etico – comportamentale adottato con Deliberazione n. 63/DG FF del 31.01.2014, che trova applicazione ai dipendenti ed in generale ai soggetti che a qualsiasi titolo- collaborano con questa Amministrazione:

CONSAPEVOLE

delle sanzioni previste dal codice penale per l'ipotesi di dichiarazione mendace, nonché degli ulteriori effetti previsti ex artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e smi (decadenza del beneficio acquisito in virtù di provvedimento emanato in base a una dichiarazione non veritiera);

## DICHIARA

- di essere alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (Ministero dell'Istruzione) quale docente di ruolo in discipline giuridiche ed economiche;
- o di essere a conoscenza della nozione giuridica di "conflitto di interesse" che si realizza quando viene affidata un alta responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi economici, personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità;
- o di svolgere le seguenti attività professionali: avvocato iscritto nell'albo degli avvocati di Frosinone;
- o di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse secondo quando disposto dall'art. 51 c.p.c.;
- che non sussiste alcuna causa che possa configurare in capo al dichiarante una situazione una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale (1), rispetto alla Collaborazione/Consulenza da svolgere;
- di essere a conoscenza del fatto che, qualora nell'esecuzione dell'incarico di Collaborazione intervenga una causa di conflitto di interessi, il sottoscritto dovrà comunicarla tempestivamente all'Amministrazione ed astenersi dall'ulteriore esecuzione dell'incarico;
- che non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità dell'incarico come descritte nel D.lgs n. 39/2013 e nell'art. 35- bis del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

di essere consapevole dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33/2013 concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione.

di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Frosinone/Roma 19.01.2023

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegare copia del documento di riconoscimento

(1) con ciò intendendo una situazione di pericolo che rende il conflitto di interessi controllabile, ancora prima che si verifichi una lesione concreta dell'imparzialità del soggetto interessato.

Art. 15 D.Lgs 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;

Art. 20 D.Lgs 39/2013 – dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità;

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del Codice della privacy;
Art. 51 c.p.c. Il giudice ha l'obbligo di astenersi : 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio.

Art. 35-bis.D.LS 165/01 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli

uffici
(i) 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

 non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

 c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici

di qualunque genere.

 La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Frosinone/ROMA li 19.01.2023

FIRMA PER PRESAVISIONE DELLA NORMATIVA INDICATA